



COMUNE DI BUDRIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO

DELLE

ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n° 133 del 21/12/1998
In vigore dal 01/01/1999

Modificato con deliberazione consiliare n° 103 del 21/12/1999
Le modifiche decorrenti dal 01/01/2000 sono indicate in grassetto

Modificato ulteriormente con deliberazione consiliare n° 21 del 25/02/2004 con osservazioni ministeriali

Modificato ulteriormente con deliberazione consiliare n° 136 del 28/12/2005
Le modifiche decorrenti dal 2006 sono indicate in MAIUSCOLO

Ulteriormente modificato con deliberazione consiliare n° 114 del 20/12/2006 e n° 27 del 11/04/2007
Le modifiche decorrenti dal 2007 sono indicate rispettivamente in *corsivo sottolineato* e in **grassetto sottolineato**

SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	4
ART. 2 - Limiti alla potestà regolamentare	4
Titolo II - ENTRATE COMUNALI	4
ART. 3 - Individuazione delle entrate	4
ART. 4 - Regolamenti per tipologie di entrate	5
ART. 5 – Aliquote e tariffe	5
ART. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	5
Titolo III - GESTIONE DELLE ENTRATE	6
ART. 7 - Forma di gestione	6
ART. 8 - Soggetti responsabili delle entrate	6
ART. 9 - Dichiarazione tributaria	6
ART. 10 - Attività di verifica e controllo	7
ART. 11 - Poteri ispettivi	8
ART. 12 - Comunicazioni agli Uffici Tributarî	8
ART. 13 - Diritto di interpello	8
ART. 14 - Attività di accertamento e sanzionatoria	8
ART. 15 - Sanzioni	9
Titolo IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	9
ART. 16 - Forme di riscossione	9
ART. 17 - Formazione dei ruoli	9
ART. 18 - Sospensione e dilazione del versamento	10
ART. 19 - Rimborsi	10
ART. 19 BIS – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali	11
ART. 19 TER – Interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate extratributarie	11
ART. 20 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	11
ART. 20 Bis – Compensazione	11
ART. 21 - Cause di non punibilità	11
ART. 22 - Contestazione, applicazione e riscossione delle sanzioni	12
ART. 23 - Tutela giudiziaria del Comune	12
ART. 24 - Autotutela	12
ART. 25 - Accertamento con adesione	13
Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	13
ART. 26 - Disposizioni finali	13

ART. 27 - Decorrenza	13
ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE	14
Regolamento per l'applicazione ai tributi locali dell'accertamento con adesione	14
ART. 1 - Principi generali	15
ART. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	15
ART. 3 - Competenza	15
ART. 4 - Avvio del procedimento	15
ART. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio	15
ART. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	16
ART. 7 - Atto di accertamento con adesione	16
ART. 8 - Perfezionamento della definizione	16
ART. 9 - Effetti della definizione	17
ART. 10 - Riduzione della sanzione	17
ART. 11 - Decorrenza e validità	18

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

AI SENSI DEL D.Lgs. 446/97

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni nel D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

ART. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle basi imponibili, dei contribuenti e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Titolo II - ENTRATE COMUNALI

ART. 3 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei Comuni.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 4 - Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo che sia prevista una diversa decorrenza nel medesimo provvedimento ovvero sia diversamente stabilito dalle norme specifiche che regolano le singole entrate.
3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al ministero delle finanze entro 30 gg. dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 5 – Aliquote e tariffe

1. **Il Consiglio Comunale ha competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi. La competenza nella determinazione delle relative aliquote e tariffe è stabilita dalle norme di legge in materia.**
2. **Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote e tariffe devono essere adottate entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.**

ART. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali o dati e informazioni riguardanti i richiedenti in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione ovvero, se spedita a mezzo servizio postale con allegata fotocopia della carta di identità, autocertificazione a norma delle leggi vigenti e nelle ipotesi in esse previste. In sede di accertamento, su richiesta del Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Titolo III - GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 7 - Forma di gestione

1. **Al Consiglio Comunale compete la scelta delle modalità di gestione dei tributi comunali, tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa e alla luce di criteri di economicità, efficacia ed efficienza.**

ART. 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del settore ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. **La Giunta Comunale designa, per ogni entrata comunale, il funzionario deputato a svolgere le funzioni gestionali e organizzative in conformità alle norme del D.Lgs. n. 29/93;**
3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
4. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 602/73 modificato con DPR 43/88, le attività necessarie alla riscossione, compreso la compilazione dei ruoli, competono di norma agli stessi responsabili dei servizi che gestiscono le entrate.
5. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del settore cui appartiene l'ufficio tributario.

ART. 9 - Dichiarazione tributaria

1. Con riferimento alle sole entrate tributarie, il contribuente del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

ART. 10 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13.
3. Spetta alla Giunta Comunale stabilire il programma annuale dell'attività di controllo tenendo conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché delle capacità operative degli uffici responsabili delle entrate, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Il funzionario responsabile provvede a stabilire ed attuare le azioni di controllo relativamente ai singoli tributi, evitando ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli artt. 24-25-26 e 28 della legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, c.5, lett. b) del D.Lgs. 446/97.
7. La Giunta Comunale, per incentivare l'attività dei responsabili delle entrate individuati a norma del presente Regolamento, può attribuire compensi speciali al personale addetto agli uffici, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi attivati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

ART. 11 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ART. 12 - Comunicazioni agli Uffici Tributarî

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

ART. 13 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, può interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Il funzionario responsabile del tributo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

ART. 14 - Attività di accertamento e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

4. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata a/r, anche direttamente dall'ufficio comunale. **Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero delle Finanze.**
5. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

ART. 15 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie si applicano con atto del funzionario responsabile sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'applicazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

Titolo IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

ART. 16 - Forme di riscossione

1. Per il versamento delle entrate sono ammesse tutte le forme di pagamento in uso per la corresponsione di somme dovute a vario titolo agli Enti Pubblici.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente e l'utente del servizio, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate può avvenire attraverso la procedura prevista con DPR 602/73, **e con il D.Lgs. 112/99 se affidata all'Agente di riscossione competente o in proprio dal Comune ovvero attraverso le modalità stabilite dall'art. 52, comma 5 lett. b, del D.Lgs. 446/97, mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura indicata dal R.D. 639/10.**
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

ART. 17 - Formazione dei ruoli

1. Per le sole entrate tributarie, l'ufficio tributi cura la riscossione coattiva delle entrate tributarie gestite, se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. Per le altre entrate comunali, la riscossione coattiva è curata di norma dai singoli uffici che le gestiscono.
2. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile della gestione in riscossione

se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

3. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

ART. 18 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. IL FUNZIONARIO Responsabile DI SETTORE, acquisito il parere del servizio comunale competente a fornire elementi istruttori in relazioni alle motivazioni espresse dal richiedente, può consentire CON DETERMINAZIONE, su richiesta dell'interessato CHE VERSA in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di gettiti arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Spetta alla Giunta Municipale ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. La Giunta Municipale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti delle singole entrate.

ART. 19 - Rimborsi

1. **A decorrere dal 01/01/2007 e con applicazione ai pagamenti effettuati a decorrere dall'anno 2004, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.**
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 4, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego, ai sensi e nei termini dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.

ART. 19 BIS – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo comunale è determinata nella misura del tasso di interesse legale in vigore (ai sensi dell'art. 1284 c.c.), con maturazione giorno per giorno.
2. La misura degli interessi si applica anche ai periodi d'imposta e ai rapporti tributari precedenti a quello dell'entrata in vigore della L. 133/1999, con riferimento ai tassi tempo per tempo in vigore.

ART. 19 TER – Interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate extratributarie

1. La misura degli interessi e il rimborso delle entrate extratributarie è determinata nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente, ai sensi dell'art. 1284 c.c.

ART. 20 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, non si procede al recupero del dovuto quando la somma da riscuotere per tributo non superi € 10,33; AI SENSI DELL' ART. 1 DPR 16/04/99 N. 129, l'importo è elevato ad € 16,53 se la riscossione avviene tramite ruolo. Non sono considerati singoli tributi o canoni o altro, i pagamenti effettuati da più coobbligati in relazione al medesimo presupposto impositivo.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 non si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,33, SALVO DEROGHE DISPOSTE CON ATTI SPECIFICI.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Il limite del versamento volontario e diretto di entrate tributarie ed extratributarie da parte del contribuente è fissato in € 3,00.

ART. 20 Bis – Compensazione

1. I contribuenti possono richiedere entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso la compensazione con le somme dovute ad altro titolo per il medesimo tributo.

ART. 21 - Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione delle entrate, se queste sono state versate nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione delle entrate risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior entrata risultante.

ART. 22 - Contestazione, applicazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'applicazione della sanzione per omesso versamento della entrata, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa, l'organo a cui fare ricorso e i termini di pagamento e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16.

ART. 23 - Tutela giudiziaria del Comune

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

ART. 24 - Autotutela

1. L'amministrazione comunale, nella persona del funzionario responsabile del tributo o dell'entrata, può ritirare, revocare o annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo o inopportuno nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento o la revoca di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può ritirare il provvedimento.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ART. 25 - Accertamento con adesione

1. Con riferimento alle sole entrate tributarie, al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Sono ammessi per tutti gli atti comprese le applicazioni delle sanzioni e pagamenti in genere nei procedimenti individuati nel presente provvedimento, la conversione in euro secondo il D.Lgs. 24/06/98 n. 213 e vista la deliberazione consiliare n. 100 del 29/09/98.
3. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di entrate comunali stabilite dai vigenti regolamenti comunali incompatibili con quanto disposto dal presente Regolamento.

ART. 27 - Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
AI TRIBUTI COMUNALI
DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE**
(art. 25 regolamento entrate)

ART. 1 - Principi generali

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 25 del Regolamento delle entrate, al quale è allegato, costituendone parte integrante, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19/06/97 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

ART. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio tributi e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

L'ufficio, per esperire l'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

L'ufficio, inoltre qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

ART. 3 - Competenza

Competente alla definizione è il funzionario responsabile del tributo, come individuato dall'art. 8 del Regolamento generale delle entrate comunali.

ART. 4 - Avvio del procedimento

Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.

Il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

I periodi di imposta suscettibili di accertamento.

ART. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate, richieste di deferimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

ART. 7 - Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o suo legale rappresentante) e dal funzionario responsabile o suo delegato.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 8 - Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore al lire 5 milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 4 previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti 3 rate si applicano gli interessi legali.

ART. 9 - Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART. 10 - Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta richiesta formulata dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

ART. 11 - Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione da questo disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.